



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005, che rimette a un decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile la disciplina delle modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, per gli ispettori antincendi in prova, vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 30 aprile 2020, n. 58, concernente il "Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

RAVVISATA la necessità adottare il decreto previsto dal richiamato articolo 21, concernente le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e articolazione del corso di formazione per gli ispettori antincendi in prova)

1. Il corso di formazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è preordinato alla formazione tecnico-professionale dei vincitori del concorso pubblico, di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", che sono nominati ispettori antincendi in prova. Esso ha la finalità di fornire le competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il corso di formazione ha durata di sei mesi e si svolge, con carattere residenziale, presso l'Istituto Superiore Antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che sono individuate con provvedimento del Direttore centrale per la formazione.
3. Il corso è articolato in moduli didattici settimanali, che possono essere svolti anche in modo aggregato ad altre tipologie di corsi di formazione che sono contestualmente in fase di svolgimento.
4. Le attività didattiche sono articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per un ammontare complessivo pari a trentasei ore effettive, corrispondenti per i corsisti all'orario di servizio. Ove lo richiedano specifiche esigenze didattiche od organizzative, le

A



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

stesse attività possono essere organizzate anche in giornate diverse ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore settimanali, fatto salvo il diritto dei corsisti al recupero delle ore eccedenti nelle settimane successive.

5. Il programma didattico del corso indica gli obiettivi formativi attraverso l'individuazione delle materie di insegnamento, articolate in moduli didattici dedicati alla somministrazione di conoscenza anche di tipo pratico mediante esercitazioni e attività di ricerca individuali e di gruppo, e di ogni altra attività didattica da svolgere durante il corso.
6. Il programma didattico e le relative materie di insegnamento sono disciplinati con decreto del Direttore centrale per la formazione, con cui sono stabiliti, altresì, gli argomenti ed i criteri di superamento degli esami, scritti e orali, e delle prove pratiche di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché delle verifiche periodiche e di idoneità di cui all'articolo 2.

Articolo 2

(Verifiche periodiche e di idoneità)

1. Durante lo svolgimento del corso di formazione, l'accertamento dell'apprendimento è effettuato dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 1, mediante verifiche periodiche, anche di tipo attitudinale, consistenti in prove scritte, orali o pratiche sulle materie individuate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 6.
2. Le prove di idoneità riguardano moduli didattici considerati di formazione di base per il personale operativo del Corpo nazionale. Il superamento delle prove di idoneità è obbligatorio ai fini dell'ammissione all'esame di fine corso, ma il loro punteggio non concorre alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione. Il personale corsista proveniente dai ruoli del Corpo nazionale che espletano funzioni operative, che ha già sostenuto e superato le prove in argomento, è considerato idoneo e non è tenuto a sostenere i relativi esami.
3. In caso di mancato superamento di una o più prove di verifica periodica e di idoneità, gli ispettori antincendi in prova possono ripetere le stesse solo per una volta, in sedute di recupero. Il mancato superamento anche di una sola prova di recupero equivale a mancato superamento degli esami e determina la dimissione dal corso ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 3

(Esame finale e giudizio di idoneità per l'ammissione al tirocinio tecnico-operativo)

1. Al termine del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova sostengono un esame finale, all'esito del quale il Capo del Corpo nazionale, su proposta del Direttore centrale per la formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo.

A



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. Nella formulazione del giudizio di idoneità al tirocinio, si tiene conto delle seguenti valutazioni:
 - a) superamento con profitto delle verifiche periodiche;
 - b) superamento con profitto dell'esame finale.
3. Sono ammessi all'esame finale i corsisti che abbiano superato con profitto le verifiche periodiche e di idoneità e che non siano stati assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. L'esame finale consiste in una prova scritta e una prova orale sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma del corso di formazione. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame finale.
5. Gli ispettori antincendi in prova che non hanno superato l'esame possono ripeterlo soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data stabilita per l'esame finale.
6. Gli ispettori antincendi in prova che non si presentano all'esame finale senza giustificato motivo, accertato dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 2, sono considerati rinunciatari e sono dimessi dal corso.
7. Gli ispettori antincendi in prova che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 2, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data stabilita per l'esame finale.

Articolo 4

(Graduatoria)

1. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale.
2. I risultati delle verifiche periodiche, di cui all'articolo 2, comma 1, e i risultati dell'esame finale, di cui all'articolo 3, concorrono alla definizione della posizione nella graduatoria di fine corso, che si ottiene secondo la seguente formula:

$$V \text{ fine corso} = [V \text{ prove periodiche} \cdot (40/100)] + [V \text{ esame finale} \cdot (60/100)]$$

dove:

- ♦ V prove periodiche rappresenta il risultato complessivo delle verifiche periodiche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove periodiche di cui all'articolo 2, comma 1;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- V esame finale rappresenta il risultato complessivo delle prove d'esame finale ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite rispettivamente nella prova scritta e nella prova orale di cui all'articolo 3, comma 4.
- 3. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'ispettore antincendi in prova nelle verifiche periodiche, la valutazione conseguita in una prova di recupero annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60, salvo che il punteggio così determinato risulti inferiore al punteggio della valutazione di insufficienza; in tal caso si tiene conto di tale ultimo punteggio.
- 4. Ai fini della stesura della graduatoria di cui al comma 1, gli ispettori antincendi in prova che hanno ripetuto l'esame finale ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 sono collocati in graduatoria nella prima posizione utile dopo quella ultima ricoperta dagli ispettori antincendi in prova che non hanno ripetuto l'esame finale e secondo l'ordine definito dalla valutazione conseguita nell'esame di recupero.
- 5. A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza la minore età anagrafica.

Articolo 5

(Commissioni)

1. La commissione per le verifiche periodiche e di idoneità è nominata con decreto del Capo del Corpo nazionale. Essa è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con la qualifica non inferiore a primo dirigente, e si compone di due componenti appartenenti al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale.
2. La commissione dell'esame finale è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essa è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e si compone di quattro componenti del Corpo nazionale, di cui uno appartenente al ruolo dei dirigenti con la qualifica almeno di primo dirigente e uno appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, uno appartenente al ruolo dei direttivi logistico-gestionali ed uno appartenente al ruolo dei direttivi Informatici.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario di commissione, è prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

Articolo 6

(Tirocinio tecnico-operativo)

A



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

1. Il tirocinio tecnico-operativo, della durata di tre mesi, si svolge presso i Comandi dei vigili del fuoco ed è organizzato con il sistema dell'addestramento guidato e monitorato.
2. Durante il tirocinio tecnico-operativo, gli ispettori antincendi in prova, seguiti da un referente, individuato dal Comandante tra il personale dei ruoli dei direttivi, dei direttivi speciali e dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, ovvero degli ispettori antincendi in servizio presso la sede in cui si svolge il tirocinio, effettuano attività attinenti alle funzioni proprie della qualifica da ricoprire, al fine di applicare le competenze acquisite durante il corso di formazione.
3. Le sedi presso le quali si svolge il tirocinio tecnico-operativo, le attività da effettuare durante lo svolgimento del tirocinio stesso, sono stabilite con decreto del Direttore centrale per la formazione.

Articolo 7

(Giudizio di idoneità ai servizi di istituto)

1. Al termine del tirocinio tecnico-operativo, gli ispettori antincendi in prova ricevono, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, un giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e sulla scorta di una relazione del referente.
2. Il giudizio di idoneità è espresso sulla base degli esiti della partecipazione degli ispettori antincendi in prova alle attività di tirocinio. Il giudizio non può essere formulato qualora gli ispettori antincendi in prova abbiano effettuato più di 30 giorni di assenza, anche non consecutivi, durante il tirocinio tecnico-operativo. In tale caso, gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a ripetere il tirocinio, per una sola volta, con provvedimento del Capo del Corpo nazionale.

Articolo 8

(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Lega

A

24

25

26

27

28

29

30

31

32